

## **TI\_GERICHTE 16.1995.85 vom 17. Oktober 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-10-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1995.85](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1995.85)

FR: TI\_GERICHTE 16.1995.85 du 17 octobre 1995

IT: TI\_GERICHTE 16.1995.85 del 17 ottobre 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.10.1995  
16.1995.85

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00085 Lugano 17 ottobre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 settembre 1994 presentato da \_\_\_\_\_ patr. dall'avv. \_\_\_\_\_ contro la sentenza 16 agosto 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 25 settembre 1992 nei confronti di \_\_\_\_\_ con la quale si chiedeva l'attribuzione in proprietà della parte del fondo no. \_\_\_\_\_ MC \_\_\_\_\_ di proprietà del convenuto occupato dalla casa di abitazione dell'istante e in via subordinata l'iscrizione di una servitù di sporgenza, domande sulle quali il primo giudice non si è pronunciato negando la sua competenza ratione materiae, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 25 settembre 1992 \_\_\_\_\_, proprietaria della particella no. \_\_\_\_\_ MC di \_\_\_\_\_ sulla quale è edificato dal 1937 un edificio che invade per circa un metro quadrato il fondo no. \_\_\_\_\_ di proprietà del \_\_\_\_\_, ha promosso nei confronti di quest'ultimo un'azione giudiziaria basata sull'art. 674 cpv. 3 CC con la quale chiede l'assegnazione in proprietà della parte di terreno occupata dalla sporgenza, in via subordinata la costituzione di una servitù di sporgenza a favore del suo mappale e a carico di quello del convenuto, in entrambi i casi previo pagamento di un'indennità; che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l'applicabilità delle norme di diritto privato ritenuto che, trattandosi di uso del demanio pubblico, la vertenza deve essere decisa in applicazione del Regolamento consortile a tenore del quale l'istante può solo chiedere un'autorizzazione per l'uso dello scorporo in questione per una durata determinata, eventualmente rinnovabile, e previo pagamento di una tassa; che con il querelato giudizio il primo giudice - prima di affrontare il merito della lite - si è dichiarato incompetente, sostenendo che la causa non può trovare soluzione nel diritto privato; che con il presente tempestivo gravame \_\_\_\_\_ è insorta contro il predetto giudizio invocando il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. b) CPC ossia perchè il pretore, a torto, ha negato la sua competenza; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che l'accertamento circa la determinazione della competenza giurisdizionale o meno del giudice civile, ha luogo d'ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 1 CPC); che nella concreta fattispecie, come si dirà in seguito, il pretore ha negato a torto la propria competenza

rationae materiae; che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il solo fatto che lo scorporo di terreno occupato dalla costruzione dell'istante appartenga al demanio consortile, non è sufficiente ad escludere l'applicabilità delle norme del diritto privato; che infatti, anche l'azione che ha per oggetto un fondo appartenente al demanio pubblico, fatto salvo il caso ove l'ente pubblico abbia agito nell'esercizio delle sue mansioni di diritto amministrativo ( Rep 1990 213), non è sottratta alla competenza del giudice civile, rispettivamente all'applicazione delle norme di diritto privato, qualora l'oggetto della diatriba non sia già stato regolato nel diritto pubblico; in questo caso l'applicazione del diritto privato avviene a titolo sussidiario ( Moor , Droit administratif, Volume III, 1992, 256); che - a titolo abbondanziale - si può rilevare come anche il trasferimento di beni di immobili del demanio pubblico soggiace, ad eccezione di alcuni casi (espropriazione) alle forme e alla modalità del diritto privato, indipendentemente dagli scopi di interesse pubblico perseguiti dall'operazione ( DTF 112 II 109 segg.); che nella concreta fattispecie, dove l'unica connotazione di diritto pubblico è data dalla natura del fondo litigioso trattandosi dello scorporo della riva di un fiume come tale appartenente al demanio pubblico, le norme di diritto pubblico invocate dal convenuto non forniscono una risposta adeguata alla vertenza che oppone le parti e il cui scopo è quello di regolarizzare una situazione preesistente avente per oggetto un diritto di proprietà sulla parte dell'abitazione dell'istante sporgente sul demanio consortile; che non può essere pertanto esclusa per regolare i rapporti fra le parti sulla proprietà dello scorporo di terreno occupato dalla casa dell'istante, la via offerta dall'art. 674 CC; che pertanto né la legge sui consorzi, né la legge sul demanio pubblico, né il Regolamento del consorzio convenuto trovano applicazione alla fattispecie; che di conseguenza, il giudizio pretorile che ha negato a torto la competenza del tribunale civile a dirimere la vertenza che oppone le parti, deve essere annullato e gli atti rinviati al giudice (art. 332 cpv. 2 CPC) perchè si esprima sul merito dell'azione; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 147 CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 7 settembre 1994 di \_\_\_\_\_ è accolto . Di conseguenza la sentenza 16 agosto 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.- b) spese fr. 50.- T o t a l e fr. 150.- già anticipate dalla ricorrente sono poste a carico della controparte la quale rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La  
segretaria